I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2320/97 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1997

che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1189/93 [2] il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia. L'aliquota di dazio è stata fissata al 21,7 % per l'Ungheria, al 10,8 % per la Polonia e al 17,4 % per la Repubblica di Croazia. La Commissione ha inoltre accettato gli impegni [3] offerti dagli esportatori ungheresi, polacchi e croati.

(2) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, tramite un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4], l'apertura di un riesame intermedio del regolamento (CEE) n. 1189/93 in relazione alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia ed ha aperto un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento di base»).

(3) La suddetta inchiesta ai fini di un riesame intermedio è stata aperta parallelamente a un'inchiesta aperta alla stessa data [5] in relazione ad analoghe importazioni originarie della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca a seguito di una denuncia presentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi senza saldatura dell'Unione europea.

(4) Con il regolamento (CE) n. 981/97 [6] (in prosieguo denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca.

(5) Successivamente all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto.

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

La Commissione ha continuato a ricercare e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue risultanze definitive.

(6) Il 22 maggio 1997 i consigli di associazione istituiti nell'ambito degli accordi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e rispettivamente la Repubblica ceca, la Romania e la Repubblica slovacca, dall'altra, sono stati informati per lettera che la Commissione intendeva istituire misure provvisorie.

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).
[2] GU L 120 del 15. 5. 1993, pag. 34.
[3] GU L 120 del 15. 5. 1993, pag. 42.
[4] GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 25.
[5] GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 26.
[6] GU L 141 del 31. 5. 1997, pag. 36.

Le autorità ceche, rumene e slovacche hanno obiettato che la Commissione aveva violato l'accordo europeo (in particolare l'articolo 34, paragrafo 2) non avendo tenuto consultazioni prima di aprire il procedimento, subito dopo la sua apertura o prima di istituire i dazi provvisori.

Si ricordi che, quando riceve una denuncia, la Commissione deve indagare sul suo contenuto. Se ritiene che il denunziante abbia fornito elementi di prova sufficienti a giustificare un'inchiesta, la Commissione è tenuta, a norma delle disposizioni della propria legislazione antidumping, ad aprire un procedimento. Per quanto riguarda gli obblighi contratti dalla Comunità negli accordi europei, si ritiene che essi siano stati pienamente rispettati. Gli accordi prevedono infatti che i consigli di associazione siano informati di ogni caso di dumping non appena le autorità del paese importatore hanno aperto un'inchiesta. Tale requisito è stato rispettato dalla Commisisone.

Gli accordi europei stabiliscono inoltre che, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate. Non essendo state trovate soluzioni entro il termine previsto, la Commissione poteva adottare le misure del caso; ciò è stato fatto il 31 maggio 1997. La decisione effettiva di istituire dazi provvisori è stata adottata solo il 21 maggio, subito prima che scadesse il termine previsto. Ciononostante, la Commissione ha immediatamene informato il consiglio di associazione, fornendogli i dati in base ai quali aveva adottato tale decisione. Nel giro di pochi giorni sono state avviate consultazioni, prima con le autorità dei paesi in questione e quindi con gli stessi esportatori/produttori, che sono state portate avanti per tutta la durata dell'inchiesta per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. La Comunità dunque ha pienamente rispettato i requisiti degli accordi europei, e in particolare dell'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b).

(7) Nell'inchiesta ai fini del riesame intermedio, la Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori ungheresi, polacchi e croati, nonché gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere ascoltate dalla Commissione. Esse hanno inoltre presentato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze.

(8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai produttori comunitari denunzianti, da cinque imprese della Repubblica ceca, da sette imprese rumene, da un'impresa della Repubblica slovacca, e da sei imprese russe, da un'impresa ungherese, da sei imprese polacche e da un'impresa della Repubblica di Croazia. La Commissione ha inoltre ricevuto risposte da quattro importatori comunitari non collegati da un importatore comunitario collegato a un'impresa ceca e da due importatori collegati al produttore slovacco, dei quali uno aveva sede nella Comunità e l'altro in Svizzera.

Sono state effettuate visite di verifica, relative ad entrambe le inchieste, presso le seguenti imprese:

Produttori comunitari

— Voest Alpine, Kindberg, Austria

— Vallourec Industries, Boulogne-Billancourt, Francia

— Benteler AG, Paderborn, Germania

— Mannesmannröhren-Werke AG, Mülheim an der Ruhr, Germania

— Dalmine SpA, Dalmine, Italia

— Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Spagna

— Tubos Reunidos SA, Amurrio, Spagna

— Ovako Steel AB Tube Division, Hofors, Svezia

— ESW Röhrenwerke GmbH, Eschweiler, Germania

— Rohrwerk Neue Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Germania.

Importatori non collegati agli esportatori

— Jannone ARM SpA, Napoli, Italia

— Geminvest SRL, Limbiate, Italia

— Starval, Marly La Ville, Francia

— Voest Alpine Stahlhandel AG, Linz, Austria.

Esportatori e importatori/società commerciali oggetto della nuova inchiesta

Importatore collegato a due produttori cechi

— Topham Eisen- und Stahlhandelsges. m.b.H., Vienna, Austria.

Importatori collegati al produttore slovacco

— Pipex International AG, Nidau, Svizzera

— Pipex Italia, SpA, Milano, Italia (consociata della precedente).

Esportatori della Repubblica ceca

— Vítkovice a.s. e Vítkovice Export a.s., Ostrava

— Nová Hut a.s., Ostrava

— Válcovny trub Dioss and Dioss Trading, Chomutov

— Ferromet Long Products Ltd, Praga (società commerciale collegata alla Nová Hut)

— Incos. s.r.o., Praga (società commerciale non collegata).

Esportatori rumeni

— SC Artrom SA, Slatina

— SC Silcotub SA, Zalau

— SC Petrotub SA, Roman

— SC Republica SA trade Company, Bucarest

— Intertube Ltd, Bucarest (operatore commerciale collegato alla SC Repubblica SA)

— SC Metalexportimport SA, Bucarest (esportatore/operatore commerciale non collegato)

— Sota Company, Bucarest (esportatore/operatore commerciale non collegato).

Esportatore della Repubblica slovacca

— Železiarne Pdobrezová a.s., Podbrezová.

Esportatori oggetto dell'inchiesta ai fini del riesame

Esportatore ungherese

— Csepel Tubes Co. Ltd, Budapest

Esportatori polacchi

— Huta Andrzej SA, Zawadzkie

— Huta Batory SA, Chorzów

— Stalexport SA (operatore commerciale collegato), Katowice

Esportatore della Repubblica di Croazia

— Zeljezara Sisak, Sisak Steel Pipe Works, Sisak.

Nel corso dell'inchiesta, l'esportatore croato ha informato la Commissione che l'impresa aveva cambiato ragione sociale in Zeljezara Sisak — Sisak Tubemills Ltd. La Commissione ha concluso che il cambiamento di ragione sociale non incideva in alcun modo sulle conclusioni raggiunte dall'inchiesta.

(9) Per entrambe le inchieste si è esaminata l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996, il «periodo dell'inchiesta». L'esame del pregiudizio, e del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio, ha coperto il periodo dal gennaio 1992 al temine del periodo dell'inchiesta.

(10) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive o la modifica delle misure definitive in vigore. Alle parti è stato inoltre accordato un periodo di tempo entro il quale presentava osservazioni e/o offrire impegni dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

B. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA

1. Prodotto in esame

(11) Il prodotto oggetto di entrambe le inchieste è il seguente:

a) tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm,

b) tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, all'infuori dei tubi di precisione, e

c) altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, diversi da quelli filettati o filettabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm,

attalmente classificabili ai codici NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93.

In base alla posizione adottata dal Consiglio nel regolamento (CEE) n. 1189/93, e come confermato al punto (10) del regolamento provvisorio, tutti i tubi senza saldatura di cui ai suddetti codici NC si considerano un unico prodotto (in prosieguo denominato «il prodotto in esame») ai fini della nuova inchiesta e dell'inchiesta in vista del riesame.

2. Prodotto simile

(12) Tutti i tubi senza saldatura oggetto di entrambe le inchieste sono risultati simili in temini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e di utilizzazione finale, indipendentemente dal fatto che fossero prodotti nella Comunità o nei paesi oggetto dell'inchiesta.

Alcuni esportatori hanno sostenuto che i loro prodotti non dovevano essere considerati prodotti simili a quelli dei produttori comunitari o a quelli di altri produttori esportatori in quanto vi erano differenze tecniche e qualitative, nonché diversi canali di distribuzione, utilizzazioni diverse e diversi modi di percepire tali prodotti nel mercato.

È risultato però che il prodotto in esame è distribuito attraverso canali simili. Le applicazioni fondamentali e l'utilizzo generale sono simili. Tra tutti i prodotti importati oggetto di entrambe le inchieste e quelli fabbricati dai produttori comunitari vi è un notevole livello di intercambiabilità, e quindi di concorrenza. Si è inoltre stabilito che, nonostante alcune lievi differenze, la caratteristiche tecniche e fisiche essenziali di tutti questi prodotti importati erano identiche, o molto simili, a quelle dei prodotti fabbricati dai produttori comunitari.

In conclusione, i prodotti originari dei vari paesi oggetto dell'inchiesta a quelli fabbricati e venduti nella Comunità sono considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. DUMPING

INCHIESTA ANTIDUMPING

1. Repubblica ceca

a) *Collaborazione*

(13) L'impresa per la quale si è stabilito che non ha collaborato ha successivamente scritto alla Commissione per contestare tale trattamento, sostenendo che non dovevano esserle applicate le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base. L'impresa ha fatto notare che non era stata sua intenzione fornire informazioni ingannevoli e ha sostenuto di aver fatto quanto era nelle sue possibilità; ciò significa che, sebbene i dati relativi alle vendite sul mercato interno e alle esportazioni, alle note di credito, al giro d'affari per cliente e le informazioni sui costi di produzione fossero tutt'altro che perfette, la Commissione era tenuta a non ignorarle. L'impresa ha inoltre criticato la Commissione, che non avrebbe tenuto debitamente conto delle difficoltà da essa sperimentate nella fase di privatizzazione e dei particolari problemi della Repubblica ceca, impegnata nel passaggio all'economia di mercato. L'impresa sosteneva infine che, avendo cambiato proprietà nell'aprile del 1997 (dopo aver cessato la produzione il mese precedente), sarebbe stato ingiusto imporre sanzioni al nuovo proprietario.

I motivi che hanno indotto la Commissione a ritenere che una delle imprese ceche non aveva collaborato con l'inchiesta sono esposti nel punto (14) del regolamento provvisorio. È bene ricordare a questo proposito che della verifica è emerso che gli elenchi presentati alla Commissione nella risposta dell'impresa al questionario contenevano alcune centinaia di operazioni interne e di esportazione mai avvenute. Oltre ad essere estremamente fuorviante, ciò ha significato che la Commissione non ha potuto stabilire, con un minimo di certezza, né un valore normale attendibile, né un prezzo all'esportazione attendibile. Indipendentemente dal motivo per cui questo è avvenuto (e la Commissione potrebbe osservare a questo punto che la spiegazione inizialmente addotta dall'impresa era del tutto insoddisfacente e totalmente diversa da quella indicata successivamente per iscritto), non si può dire che ció sia conforme a principi di contabilità generalmente accettati. Data la situazione, la Commissione non ha potuto far altro che respingere la risposta e applicare l'articolo 18 del regolamento di base, anche perché se avesse fatto diversamente avrebbe operato una discriminazione ai danni di altre imprese, che hanno pienamente collaborato all'inchiesta.

Per quanto riguarda il cambiamento di proprietà, poiché esso si è verificato dopo il termine del periodo dell'inchiesta non lo si può considerare un elemento pertinente ai fini del presente procedimento (cfr. articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base).

b) *Valore normale*

(14) Uno dei produttori cechi ha contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione per stabilire il valore normale per un gruppo di prodotti [cfr. punto (16) del regolamento provvisorio], sostenendo in particolare che nessuna disposizione del regolamento di base giustificava il fatto che la Commissione avesse calcolato il valore normale unicamente in base alla media delle vendite remunerative, anziché in base alla media di tutte le vendite del gruppo. Lo stesso produttore ha protestato perché, nella ricostruzione del valore normale per alcuni gruppi, la Commissione aveva utilizzato il margine di utile realizzato sulle vendite remunerative di altri gruppi di prodotti sul mercato interno.

Non si è potuta accogliere questa obiezione in quanto era in contraddizione tanto con il regolamento di base, quanto con la prassi consolidata delle istituzioni comunitarie. Per quanto riguarda il primo punto, quando il volume delle vendite sul mercato interno a prezzi inferiori ai costi unitari rappresenta più del 20 % delle vendite il valore normale si basa solo sulle vendite remunerative, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, terzo comma del regolamento di base. Quanto poi al secondo punto, la Commissione ha agito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base applicando il margine di utile ottenuto sulle vendite «del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportazione o del produttore soggetti all'inchiesta».

Un produttore ha contestato inoltre la sostituzione delle spese generali, amministrative e di vendita (in appresso denominate «SGAV») della sua impresa collegata a quelle della sua impresa [cfr. punto (16) del regolamento provvisorio] in quanto le sue spese si sarebbero basate su «dati effettivi» relativi al produttore oggetto dell'inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base. La

Commissione ha ritenuto che la documentazione contabile pertinente presentata dal produttore non fosse sufficiente a suffragare i dati da esso forniti nella sua risposta al questionario. Dopo essere stata informata delle intenzioni della Commissione, l'impresa ha fornito ulteriori spiegazioni e tabelle, ma — trattandosi di ulteriori informazioni non verificabili — non si è potuto tenerne conto.

Entrambi i produttori che hanno collaborato hanno contestato l'eliminazione delle vendite reciproche dagli elenchi delle transazioni, sostenendo che non erano collegati e che, se anche lo fossero stati, la Commissione non aveva dimostrato che tale collegamento incideva sui prezzi.

Questa richiesta è stata giudicata inaccettabile. Dato che hanno un azionista in comune [cfr. punto (2) del regolamento provvisorio e punto (17) del presente regolamento], le due imprese sono collegate. L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, inoltre, stabilisce chiaramente che «i prezzi praticati tra le parti apparentemente associate (...) possono essere considerati come propri di normali operazioni commeciali (...) unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi». Poiché ciò non è stato dimostrato, le transazioni contestate nono sono state reintrodotte.

Non avendo ricevuto ulteriori osservazioni in merito al valore normale, il Consiglio conferma le conclusioni di cui al regolamento provvisorio.

c) *Prezzo all'esportazione*

(15) Non sono state ricevute osservazioni in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione. Ciononostante, dopo aver riesaminato i margini di utile realizzati da importatori indipendenti nel corso dell'inchiesta, si è apportato un piccolo adeguamento alla detrazione per il margine di utile dell'importatore austriaco collegato [cfr. punto (18) del regolamento provvisorio].

d) *Confronto*

(16) Non essendo state ricevute osservazioni a questo proposito, si confermano le conclusioni della Commissione.

e) *Margine di dumping*

(17) Le imprese che hanno contestato la decisione della Commissione di stabilire il margine di dumping in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e i singoli prezzi all'esportazione (anziché la media ponderata dei prezzi all'esportazione), sostenendo che la Commissione non aveva giustificato a sufficienza tale impostazione nel punto (21) del regolamento provvisorio.

In tale regolamento, la Commissione aveva spiegato che questa impostazione si giustificava con la necessità di rispecchiare appieno la misura del dumping attuato ed anche perché i prezzi all'esportazione registravano significative variazioni a seconda dei diversi Stati membri e dei diversi periodi. La Commissione ha riesaminato i suoi calcoli ed è giunta alla conclusione che le variazioni dei prezzi all'esportazione nei diversi paesi non manifestavano un andamento abbastanza chiaro. La Commissione ribadisce tuttavia la sua conclusione che i prezzi all'esportazione manifestano un andamento nel tempo che ha portato a un significativo aumento del dumping (ciò che costituisce un ben preciso andamento) dopo la scadenza delle restrizioni quantitative avvenuta il 31 dicembre 1995; si conferma pertanto l'impostazione adottata nel regolamento provvisorio.

La decisione della Commissione di trattare i due produttori che hanno collaborato come produttori collegati, e di stabilire quindi per entrambi un unico margine di dumping, ha suscitato vivaci proteste, in quanto le due imprese sarebbero state gestite in modo indipendente ed avrebbero avuto strutture dei costi e dei prezzi diverse. Si è sostenuto inoltre che l'azionista di maggioranza (il Fondo nazionale partecipazioni) fungeva unicamente da amministratore e non aveva alcuna influenza sulla gestione commerciale delle imprese.

La Commissione ritiene che in un paese ad economia di mercato spetti all'azionista di maggioranza decidere quale forma giuridica dare ai propri interessi aziendali nel paese di esportazione. Il suo controllo, o potenziale controllo, su tali interessi è in linea di principio lo stesso sia che essi appartengono a un'unica entità giuridica, sia che siano organizzati in più entità giuridiche. Più in particolare, stabilendo margini di dumping diversi per imprese collegate si rischia che le esportazioni siano fatte transitare attraverso l'impresa che ha il margine di dumping più basso. Si è pertanto concluso che dei produttori distinti nel paese di esportazione debbano essere trattati, ai fini del presente procedimento, come una stessa entità se il controllo di tutte le imprese in questione è nelle mani dello stesso azionista.

(18) Sulla base delle conclusioni provvisorie della Commissione, illustrate nei punti (14)-(23) del regolamento provvisorio, e tenendo conto dell'adeguamento di cui al punto (15) del presente regolamenmto, i margini di dumping definitivi stabiliti per le due imprese che hanno collaborato, espressi in percentuale del valore cif franco frontiera comunitaria delle importazioni, sono i seguenti:

— Nová Hut a.s.: 5,1 %

— Vítkovice a.s.: 5,1 %

Il calcolo del margine di dumping residuo è stato rivisto. Anziché prendere i massimi valori normali riscontrati per i due produttori cechi, nella determinazione finale si è usata la media ponderata dei valori normali. Su questa base, il margine di dumping residuo accertato per le due imprese che hanno collaborato, espresso in percentuale del valore cif franco frontiera comunitaria delle importazioni, è ora del 28,6 %.

2. **Romania**

a) *Valore normale*

(19) Un'impresa ha sostenuto che le riserve relative ai costi comprese nelle sue SGAV avrebbero dovuto essere eliminate in quanto le riserve non utilizzate erano state cancellate al termine dell'esercizio. Nei casi in cui le riserve erano state effettivamente cancellate e non erano state sostituite da altri costi, e nella misura in cui dalle informazioni contenute nella risposta al questionario o fornite nel corso della verifica in loco emergeva chiaramente che le riserve non rappresentavano un costo reale, il calcolo delle SGAV è stato adeguato.

Un'impresa ha chiesto che i costi di produzione fossero adeguati per tener conto dell'assenza di costi di vendita, soprattutto per quanto riguarda il condizionamento, per le vendite effettuate sul mercato interno. L'impresa dichiarava infatti che, per quanto riguardava questi costi di vendita, compresi nel calcolo del valore normale effettuato dalla Commissione, era stata rimborsata dai suoi clienti. La Commissione ha accolto la richiesta e ha rivisto di conseguenza il calcolo dei costi di produzione di questa impresa.

Un'impresa ha chiesto che, nel determinare il valore normale, la Commissione utilizzasse tutte le vendite, comprese quelle non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, e cioè le vendite effettuate in perdita. Alla luce dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che le vendite effettuate in perdita dovessero essere escluse dalla determinazione del valore normale quando dette vendite costituivano più del 20 % del totale delle vendite sul mercato interno. Non si è pertanto potuta accogliere la richiesta di questa impresa, date le disposizioni del regolamento di base e la prassi consolidata delle istituzioni nella determinazione del valore normale.

Due imprese hanno sostenuto che, per rispettare l'accordo europeo, nel determinare i valori normali la Commissione dovrebbe sempre scegliere il metodo più favorevole alle imprese, citando l'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo. L'obiezione è stata respinta, in quanto l'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo si riferisce unicamente alla scelta delle misure che la Commissione deve imporre una volta accertati l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse comunitario, e non agli specifici metodi di calcolo utilizzati per l'accertamento.

Un'impresa ha sostenuto, in una fase già molto avanzata del procedimento (all'udienza per presentare osservazioni sulle conclusioni provvisorie pubblicate), che le vendite di merci di magazzino dovevano essere escluse dal calcolo del valore normale in quanto non erano corredate da certificati di qualità e non costituivano dunque il prodotto simile, e che anche tutte le vendite effettuate utilizzando la compensazione come forma di pagamento avrebbero dovuto essere escluse in quanto non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Tali obiezioni non sono state presentate a tempo debito, non essendo state avanzate nella risposta al questionario, né in loco, né in alcuna delle fasi successive del procedimento in cui l'impresa è stata invitata a presentare le sue osservazioni. In nessun documento fornito dall'impresa la Commissione ha potuto distinguere le vendite effettuate con merci di magazzino dalle altre, o le vendite effettuate con o senza certificati di qualità. Nel corso dell'inchiesta, inoltre, si è riscontrato che le vendite effettuate utilizzando la compensazione erano state effettivamente realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Entrambe le obiezioni sono state pertanto respinte.

Non sono state ricevute ulteriori osservazioni. Tenuto conto dei cambiamenti di cui sopra, si confermano le conclusioni relative al valore normale illustrate nel regolamento provvisorio.

b) *Prezzo all'esportazione*

(20) Non sono stati apportati cambiamenti al metodo utilizzato per il calcolo dei prezzi all'esportazione. Si confermano pertanto le conclusioni relative ai prezzi all'esportazione illustrate nel regolamento provvisorio.

c) *Confronto*

(21) Nelle conclusioni provvisorie, la Commissione ha respinto la richiesta di un adeguamento del valore normale per tener conto delle condizioni di credito presentata da due imprese rumene. Le due imprese hanno ribadito la loro richiesta. Nel corso dell'inchiesta, tuttavia, si è accertato che in Romania, nella stragrande maggioranza dei casi, il pagamento delle transazioni è avvenuto senza che ci fosse un effettivo trasferimento di liquidità. Il pagamento, infatti, avveniva generalmente per «compensazione», sotto forma di scambio di merci o di effetti commerciali. L'articolo 2, paragrafo 10, lettera g) del regolamento di base specifica che si applica un adeguamento per i crediti a condizione che si sia tenuto conto di questo fattore nella determinazione dei prezzi applicati. L'inchiesta ha dimostrato che

nella determinazione dei prezzi applicati non si è tenuto conto di tali costi. Nei casi in cui la forma di pagamento è stata la compensazione, anzi, non c'è stato alcun trasferimento di liquidità, cosicché non c'è stato alcun impatto sulla situazione finanziaria delle imprese. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che, indipendentemente dalla forma di pagamento, in generale le date di pagamento non sono state rispettate. La richiesta di adeguamento per i crediti è stata pertanto nuovamente respinta.

Un'impresa ha sostenuto che per le vendite all'esportazione relative ad alcuni clienti della Comunità non era stata pagata alcuna commissione e dunque non si doveva apportare alcun adeguamento ai prezzi all'esportazione applicati a tali clienti. La Commissione ha riveduto i suoi calcoli di conseguenza.

Un'impresa ha chiesto un adeguamento del valore normale per tener conto delle differenze di stadio commerciale. Poiché tale richiesta non è stata presentata in alcuna fase dell'inchiesta prima delle osservazioni dell'impresa sulle conclusioni provvisorie della Commissione, non è stato possibile considerarla valida. Tale richiesta inoltre non era suffragata da alcun elemento di prova ed era in contraddizione con le informazioni fornite dall'impresa nella sua risposta al questionario e nel corso della verifica in loco.

Non sono state ricevute ulteriori osservazioni in merito al confronto. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie.

d) *Margine di dumping*

(22) Un'impresa ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping non avrebbe dovuto essere effettuato sulla base di un confronto tra la media ponderata dei valori normali e il prezzo all'esportazione adeguato di ciascun gruppo corrispondente transazione per transazione, ma piuttosto confrontando media ponderate e medie ponderate.

L'obiezione è stata respinta dopo aver riconsiderato la metodologia utilizzata per tutte le imprese rumene ed aver rilevato che:

— nel caso di un'impresa, non c'era alcuna differenza tra i margini di dumping calcolati con l'uno e l'altro metodo, in quanto tutte le esportazioni erano effettuate a prezzi di dumping;

— per tre imprese, sono emerse significative variazioni dei prezzi all'esportazione in funzione della destinazione e del periodo in questione.

In considerazione di quanto sopra, e a norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, si è mantenuto, ai fini delle conclusioni definitive, il metodo del confronto della media ponderata del valore normale del periodo con i singoli prezzi all'esportazione adeguati delle transazioni.

Tutti i produttori/esportatori rumeni che hanno collaborato hanno contestato il fatto che la Commissione abbia imposto — a causa di un azionista di maggioranza comune — un unico margine di dumping, ed hanno pertanto chiesto un trattamento individuale. Non si è potuta accogliere tale obiezione per i motivi di cui al punto (17).

Due imprese hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto comunicare loro tutti gli elementi dei calcoli del dumping per tutte le imprese, che erano stati utilizzati per stabilire il margine di dumping globale; non avendolo fatto, la Commissione avrebbe infatti violato i loro diritti di difesa. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento di base, la Commissione ha spiegato dettagliatamente a ciascuna impresa i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali ha calcolato il suo specifico margine di dumping, e ha inoltre spiegato la metodologia utilizzata per stabilire il margine di dumping unico. Dato che hanno tutte lo stesso azionista di maggioranza, le imprese possono facilmente scambiarsi tutte le informazioni tramite tale azionista comune, ed esercitare così appieno i loro diritti di difesa.

Non sono state ricevute ulteriori osservazioni. Si confermano pertanto le conclusioni illustrate nel regolamento provvisorio.

(23) Le medie ponderate dei margini di dumping stabiliti in via definitiva per i quattro produttori che hanno collaborato, espresse in percentuale del valore cif franco frontiera comunitaria delle importazioni, sono le seguenti:

— Artrom SA:	9,8 %
— Petrotub SA:	9,8 %
— Republica SA Trading Company:	9,8 %
— Silcotub SA:	9,8 %.

Il margine di dumping residuo, espresso in percentuale del valore cif franco frontiera comunitaria delle importazioni, rimane invariato, pari al 38,2 %.

3. Repubblica slovacca

a) *Valore normale*

(24) Il produttore slovacco ha contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione per determinare il valore normale per due gruppi di prodotti [cfr. punto (31) del regolamento provvisorio]; in particolare, ha sostenuto che la Commissione ha sbagliato a calcolare il valore normale unicamente in base alla media delle vendite remunerative, e che avrebbe dovuto piuttosto calcolare la media di tutte le vendite dei gruppi in questione. A suo dire, infatti, i gruppi erano complessivamente remunerativi, e quindi tutti i costi erano stati ricuperati nel periodo dell'inchiesta sulla base della media ponderata. Il produttore sosteneva inoltre, citando l'arti-

colo 34, paragrafo 2 dell'accordo europeo, che la Commissione avrebbe dovuto usare il suo potere discrezionale per adottare un metodo che «perturba(sse) meno il funzionamento dell'accordo».

Entrambe queste obiezioni sono state respinte per i motivi indicati al punto (19) del presente regolamento.

Non sono state ricevute ulteriori osservazioni relative al valore normale e si confermano pertanto le conclusioni della Commissione indicate nel regolamento provvisorio.

b) *Prezzo all'esportazione*

(25) L'impresa ha contestato la ricostruzione del prezzo all'esportazione da parte della Commissione [cfr. punto (32) del regolamento provvisorio], e in particolare la sua decisione di detrarre un margine di utile del 4 % dai prezzi praticati dalla sua consociata italiana. L'impresa ha sostenuto che tale margine era eccessivo e che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati forniti dall'impresa italiana. Ha sostenuto inoltre che la Commissione aveva male interpretato i dati delle SGAV da essa forniti, con il risultato di aumentare il suo tasso di SGAV e di conseguenza il margine di dumping. L'impresa in questione ha inoltre ipotizzato che sarebbe stato più corretto consolidare le SGAV delle due imprese e applicare un unico tasso;

La Commissione ha basato il margine del 4 % sulla media dei margini di utile realizzati dai quattro importatori non collegati di cui al punto (6), lettera c) del regolamento provvisorio. In ogni caso, la Commissione ha riesaminato i dati ed ha concluso che, ai fini delle risultanze definitive, si dovrebbe applicare un tasso corretto del 3,8 %. Benché si sia obiettato che in realtà due dei quattro importatori erano collegati a produttori comunitari, la Commissione ha ritenuto che i margini di utile riscontrati per queste imprese rispecchiassero gli utili realizzati sulle loro vendite a clienti indipendenti nella Comunità. Per quanto riguarda il tasso di SGAV, la Commissione ha riesaminato i dati e ha concluso non solo che le spese erano state effettivamente sovrastimate, ma anche che sarebbe stato più opportuno consolidare i dati relativi alle società commerciali svizzera e italiana, dato che avevano un rapporto analogo con l'esportatore slovacco e che operavano perlopiù a partire dalla stessa sede. Si è pertanto applicato un tasso globale di SGAV.

c) *Confronto*

(26) L'impresa aveva chiesto una «detrazione per il canale di distribuzione» di cui la Commissione non aveva a suo dire tenuto conto nelle sue risultanze provvisorie. Secondo l'impresa, tale detrazione sarebbe servita a tener conto del fatto che sul suo mercato interno l'impresa vendeva direttamente a blocchisti, mentre sul mercato comunitario vendeva attraverso le sue consociate italiana e svizzera; la detrazione, inoltre, sarebbe stata necessaria per consentire un equo confronto con il prezzo di vendita all'esportazione ricostruito.

Tale richiesta rientra nella detrazione per gli sconti e i quantitativi già concessa all'impresa. L'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base dice esplicitamente che «nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale». Dato che il valore normale è già stato ridotto per tener conto del fatto che le vendite nella Comunità riguardavano soprattutto grandi clienti, non si giustifica la concessione di un'ulteriore detrazione.

Non essendo state ricevute osservazioni, le conclusioni della Commissione sono confermate.

d) *Margine di dumping*

(27) L'impresa ha contestato la decisione della Commissione di stabilire il margine di dumping in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali adeguati e i singoli prezzi all'esportazione adeguati (anziché la media ponderata dei prezzi all'esportazione), sostenendo che la Commissione non aveva giustificato a sufficienza tale impostazione nel punto (34) del regolamento provvisorio.

Benché la Commissione ribadisca il suo ragionamento di cui al suddetto punto, alla luce delle modifiche da essa successivamente apportate ai dati utilizzati per calcolare il margine di dumping la differenza tra i due metodi non è più tale da giustificare la sua impostazione originale. La Commissione ha dunque deciso, ai fini delle risultanze definitive, di tornare al metodo di confrontare la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione. Le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

(28) Sulla base delle conclusioni precedenti della Commissione, illustrate nei punti (31)-(35) del regolamento provvisorio, e tenendo conto dei cambiamenti di cui sopra, il margine di dumping, espresso in percentuale del valore cif franco frontiera comunitaria delle importazioni, stabilito per il produttore che ha collaborato è il seguente:

— Železiarne Podbrezová a.s.: 7,5 %.

Il margine di dumping residuo è fissato allo stesso livello.

4. **Russia**

a) *Collaborazione*

(29) Cinque delle sei imprese russe hanno scritto alla Commissione per contestare la sua decisione di trattarle come imprese che non hanno collaborato. Il punto (36) del regolamento provvisorio illustra i motivi della descisione della Commissione. Le imprese hanno sostenuto che, nonostante le possibili carenze delle risposte, per quanto le riguardava erano disposte a collaborare con l'inchiesta ed erano pronte a fornire qualsiasi ulterirore informazione di cui la Commissione potesse avere bisogno. Alcune imprese hanno chiesto un trattamento individuale, o si sono offerte di sottoscrivere un impegno individuale, o hanno chiesto che si tenesse conto dei loro vantaggi relativi.

La Commissione tuttavia rimane del parere che, non avendo fornito informazioni precise, complete e nella forma richiesta, le imprese russe avevano perso il diritto ad essere considerate parti che avevano collaborato all'inchiesta. Pur ammettendo che alcune erano più dettagliate di altre, tutte le risposte erano carenti da un punto di vista fondamentale: non permettevano alla Commissione di giungere a una determinazione precisa del valore normale o del prezzo all'esportazione a causa del modo in cui erano stati raggruppati i singoli prodotti e le singole transazioni. Dopo che la Commissione le aveva informate della sua decisione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base alcune imprese hanno presentato ulteriori informazioni e in qualche caso hanno continuato a fornire nuovi dati o dati aggiornati anche dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio. Resta il fatto, però, che le informazioni in possesso della Commissione alla scandenza del termine per la presentazione delle risposte sono state giudicate insufficienti per tutte e sei le imprese. Sarebbe discriminatorio nei confronti delle altre parti interessate che hanno collaborato all'inchiesta se si tenesse conto di informazioni presentate giorni, settimane, e a volte mesi dopo la scandenza del termine per la loro presentazione.

Si confermano pertanto le conclusioni della Commissione.

b) *Margine di dumping*

(30) La Commissione ha ricalcolato il margine di dumping per la Russia utilizzando gli stessi valori normali che aveva utilizzato per riesaminare il margine residuo per la Repubblica ceca [cfr. punto (18)]. Su questa base, si è stabilito un margine di dumping, espresso in percentuale del valore cif franco frontiera comunitaria delle importazioni, del 26,8 %.

INCHIESTA AI FINI DEL RIESAME

1. **Considerazioni generali**

(31) I produttori/esportatori della Polonia e dell'Ungheria non hanno fornito informazioni particolareggiate sui singoli prodotti, come richiesto dalla Commissione nella tabella di descrizione dei prodotti compresa in tutti i questionari inviati, ma hanno presentato tali informazioni suddivise per gruppi di prodotti, classificati in relazione a determinati criteri quali, ad esempio, lo spessore delle pareti. In alcuni casi, quindi, i gruppi comprendevano prodotti classificati sotto diversi codici NC. Per questo motivo, e data l'impossibilità di raccogliere informazioni più particolareggiate in loco, la Commissione non ha potuto far altro che basare i suoi calcoli sui gruppi di prodotti, anziché sui singoli prodotti.

2. **Ungheria**

a) *Valore normale*

(32) Nel periodo dell'inchiesta, l'unico produttore/esportatore ungherese ha venduto quattro gruppi di prodotti nella Comunità. I gruppi 1, 2 e 3 rientravano totalmente nel codice NC 7304 39 91, mentre il gruppo 4 comprendeva una serie di modelli che rientravano in parte nel codice NC 7304 39 91 e in parte nel codice NC 7304 39 93. Le informazioni tecniche fornite e verificate non erano abbastanza dettagliate da consentire alla Commissione di ripartire il gruppo di prodotti 4 tra i due codici NC. Tenendo conto del fatto che le statistiche di Eurostat registravano notevoli quantitativi di importazioni di prodotti classificati al codice NC 7304 39 93 nel periodo dell'inchiesta e che solo un produttore/esportatore ungherese aveva venduto il prodotto in questione alla Comunità nello stesso periodo, la Commissione ha considerato che il gruppo di prodotti 4 ricadesse interamente nel codice NC 7304 39 93.

Nella verifica in loco si è riscontrato che i dati particolareggiati relativi alle esportazioni forniti dall'impresa non erano affidabili in quanto un cliente della Comunità, destinatario del 7 % delle vendite registrate nella Comunità del prodotto in questione, era stato omesso; il file informatico relativo alle esportazioni inoltre è risultato scorretto anche da altri punti di vista e l'impresa non è stata in grado di porre riparo a tale problema. Si è pertanto effettuato il test della rappresentatività globale del 5 % mettendo a confronto i quantitativi venduti sul mercato interno con le statistiche Eurostat delle importazioni dall'Ungheria, scelta dalla

Commissione come fonte indipendente di informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento di base. Su questa base si è stabilito che in tutti i casi le vendite sul mercato interno potevano essere considerate rappresentative per la determinazione del valore normale, tanto globalmente quanto a livello di gruppo di prodotti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.

Per ciscuno dei quattro gruppi sopra indicati si è quindi stabilito se potesse considerare che le vendite sul mercato interno erano state effettuate nel corso di normali operazione commerciali. Per i gruppi 2 e 3, le vendite remunerative costituivano meno del 10 % delle vendite relative sul mercato interno. Per questi gruppi, dunque, si è dovuto ricostruire il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Il calcolo si è basato sul costo di fabbricazione maggiorato di un importo per le SGAV e gli utili. A tale fine si è tenuto conto dei dati effettivi del produttore/esportatore relativi alla produzione e alle vendite nel corso di normali operazioni commerciali. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti 1 e 4, la quota delle vendite remunerative sul mercato interno andava dal 10 % all'80 %. Per questi due gruppi, quindi, si sono stabiliti i valori normali unicamente in base alle vendite remunerative, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. Dato che i quattro gruppi di prodotti definiti dall'impresa corrispondevano ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93, la Commissione ha deciso di stabilire un valore normale per ciascun codice NC. Poiché l'elenco delle esportazioni è risultato inattendibile e non ha potuto essere utilizzato come base per ponderare i primi tre gruppi di prodotti, è stato impossibile determinare la media ponderata dei valori normali trovati per questi tre gruppi. Per stabilire il valore normale per il codice NC 7304 39 91 si è dunque tenuto conto della media aritmetica dei valori normali calcolati per i tre gruppi di prodotti corrispondenti. Come si è già spiegato, la Commissione ha considerato il codice NC 7304 39 93 corrispondente al gruppo di prodotti 4. Di conseguenza, il valore normale per il codice NC 7304 39 93 è stato quello determinato per il gruppo di prodotti 4.

b) *Prezzo all'esportazione*

(33) Come indicato nel punto precedente, nel corso della visita di verifica presso la sede dell'unico esportatore ungherese interessato si è riscontrato che i dati relativi alle esportazioni forniti in risposta al questionario mostravano notevoli discrepanze rispetto alle registrazioni interne dell'impresa.

Dopo la visita di verifica, l'impresa è stata informata per iscritto che, a causa delle sostanziali anomalie riscontrate in loco e dell'impossibilità di stabilire con certezza i dati effettivi delle esportazioni, era impossibile utilizzare le informazioni presentate per la determinazione del prezzo all'esportazione nella Comunità e che le conclusioni relative al prezzo all'esportazione si sarebbero dovute basare sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Nella stessa circostanza, si è offerta all'impresa la possibilità di presentare osservazioni. A questo punto, è stato presentato un dossier totalmente nuovo, che sarebbe stata la versione corretta dell'elenco delle esportazioni. Tale dossier è stato respinto dalla Commissione, in quanto le nuove informazioni non potevano essere verificate.

Per stabilire i prezzi all'esportazione ungheresi, la Commissione ha scelto come fonte di informazioni indipendente le statistiche ufficiali sulle importazioni pubblicate da Eurostat, a norma dell'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento di base. Tuttavia, si è tenuto conto solo dei quantitativi indicati nelle statistiche per i due codici NC esportati nella Comunità europea dal produttore in questione.

c) *Confronto*

(34) Per poter effettuare un congruo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione franco fabbrica, si è tenuto debitamente conto, tramite opportuni adeguamenti, delle differenze per cui si è sostenuto e dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati apportati adeguamenti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, per quanto riguarda i trasporti, l'assicurazione, la movimentazione, i costi accessori e il costo dei crediti.

Per quanto riguarda le richieste di adeguamenti per

— oneri all'importazione e imposte indirette

— sconti, riduzioni e quantitativi

— stadio commerciale

— tassi di cambio

si rileva quanto segue:

Oneri all'importazione e imposte indirette

L'impresa ha chiesto una detrazione dell'8 % per ulteriori dazi doganali pagati sulle materie prime importate, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base. Nel corso della verifica in loco, tuttavia, i funzionari della Commissione hanno riscontrato che non era stato rimborsato alcun dazio per i prodotti esportati. La richiesta è stata quindi considerata infondata.

Sconti, riduzioni e quantitativi

L'impresa ha chiesto un adeguamento del 4 % per tener conto delle differenze di volume tra gli acquisti dei clienti sul mercato interno e di quelli della Comunità europea a norma dell'articolo 2,

paragrafo 10, lettera c) del regolamento di base, sostenendo che erano stati pagati prezzi inferiori per le ordinazioni più consistenti. La richiesta è stata respinta non essendo suffragata da alcun elemento di prova.

Stadio commerciale

L'impresa ha chiesto una detrazione del 12 % per tener conto dei diversi canali di distribuzione utilizzati nella Comunità europea e sul mercato interno a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento di base. Si è sostenuto che tutti i clienti della Comunità sarebbero stati infatti operatori commerciali indipendenti, mentre il 49 % dei clienti sul mercato interno sarebbero stati utilizzatori finali. Questo dato, riportato nella tabella relativa alla descrizione dei canali di distribuzione nella sezione del questionario attinente alle vendite sul mercato interno, non corrispondeva ai dati contenuti nell'elenco dei clienti sul mercato interno, in cui tutti i clienti sul mercato interno erano classificati «operatori commerciali indipendenti», situazione equivalente a quella esistente nel mercato della Comunità. L'esportatore ha sostenuto che questa discrepanza era stata causata da un «errore linguistico». Il fatto che si sia effettivamente trattato di un «errore linguistico» è irrilevante perché, oltre a questa discrepanza nella risposta dell'impresa, i funzionari della Commissione hanno anche riscontrato che i prezzi praticati dall'impresa sul mercato interno erano soggetti alla stessa politica dei prezzi e allo listino, indipendentemente dal tipo di clienti. Non si è pertanto potuto tener conto di tale richiesta.

Tassi di cambio

Per quanto riguarda la conversione del prezzo all'esportazione, l'esportatore ha sostenuto che si sarebbero dovuti utilizzare tassi di cambio mensili, anziché un tasso annuale. È bene ricordare tuttavia che la determinazione del prezzo all'esportazione si è basata sui dati di Eurostat, non essendosi potuto utilizzare l'elenco delle specifiche transazioni fornito dall'esportatore. Poiché i dati di Eurostat non tengono conto della data di vendita, ma della data della dichiarazione in dogana dell'importatore, l'uso di dati mensili non avrebbe rispecchiato con maggiore precisione le condizioni di vendita. Non si è pertanto potuta accettare la richiesta presentata dall'esportatore.

d) *Margine di dumping*

(35) Il confronto effettuato sulla base dei codici NC tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha evidenziato l'esistenza del dumping, con un margine corrispondente alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.

Espresso in percentuale del valore CIF franco frontiera comunitaria delle importazioni, il margine di dumping per l'unico produttore/esportatore ungherese è il seguente:

— Csepel Tubes Co. Ltd: 36,5 %.

Dato che l'unico produttore noto effettuava quasi tutte le esportazioni ungheresi del prodotto in questione nella Comunità, il margine residuo è stato fissato allo stesso livello.

3. **Polonia**

a) *Collaborazione*

(36) Delle sei risposte fornite dalle imprese al questionario della Commissione, tre (presentate da due produttori/esportatori e da una società commerciale collegata) sono state giudicate insufficienti. Si è dunque concluso che queste tre imprese non avevano fornito, entro il termine stabilito, le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta; le imprese sono state pertanto informate che la Commissione intendeva applicare l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base e basare le sue conclusioni sui dati disponibili.

Le altre tre imprese (due produttori/esportatori e una società commerciale collegata a un produttore/esportatore), le cui risposte sono state giudicate sufficienti sono state successivamente sottoposte a verifica in loco. Uno dei due produttori/esportatori, tuttavia, si è rifiutato di fornire ai funzionari della Commissione copie di documenti fondamentali quali i dati relativi alle vendite sul mercato interno, gli elenchi dei clienti e dei prezzi, gli originali delle fatture relative alle vendite sul mercato interno e gli elenchi dei clienti all'estero corrispondenti ai codici dei loro elenchi delle vendite all'esportazione. La verifica ha dimostrato inoltre che l'impresa non aveva riportato nella sua risposta le sue vendite nella Comunità effettuate nel periodo dell'inchiesta tramite un'impresa collegata. Alla luce di queste carenze e dell'impossibilità di verificare elementi essenziali delle informazioni fornite dall'impresa, la Commissione non ha potuto utilizzare le informazioni fornite per la determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione nella Comunità. L'impresa è stata pertanto informata che, a causa della sua mancata collaborazione, la Commissione avrebbe basato le sue conclusioni sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

b) *Valore normale*

Parti che hanno collaborato

(37) Come già al punto (36), solo un produttore/esportatore polacco e una società commerciale polacca si sono potuti considerare parti che hanno collaborato nella presente inchiesta in vista del riesame. Dato che nel caso di una società commerciale non esiste alcun metodo significativo per il calcolo del dumping, si è stabilito un valore normale per l'unico produttore/esportatore che ha collaborato.

Nel periodo dell'inchiesta, l'unico produttore/esportatore che ha collaborato ha venduto sei gruppi di prodotti sul mercato interno e nella Comunità europea. Dal test della rappresentatività globale è emerso che, nello stesso periodo, il quantitativo totale del prodotto in questione venduto sul mercato interno è stato più del doppio del quantitativo esportato nella Comunità. Si è quindi effettuato il test del 5 % per i vari gruppi di prodotti e ne è risultato che tutti e sei i gruppi di prodotti erano venduti in quantitativi sufficienti sul mercato interno e potevano dunque essere considerati rappresentativiti per la determinazione del valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.

Il test della remuneratività ha dimostrato che i prezzi pagati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali potevano essere utilizzati come base per il calcolo del valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, per cinque dei sei gruppi di prodotti. Per il sesto gruppo di prodotti non c'erano sufficienti vendite remunerative e il valore normale è stato ricostruito sulla base del costo di fabbricazione maggiorato di un elemento per le SGAV e gli utili, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. A tal fine, si è tenuto conto dei dati effettivi del produttore/esportatore relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile sul mercato interno e nel corso di normali operazioni commerciali.

Parti che non hanno collaborato

Per le quattro parti che non hanno collaborato, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6 del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base al gruppo di prodotti del produttore che ha collaborato corrispondente al valore normale più elevato, dato che qualsiasi altra scelta avrebbe premiato la mancata collaborazione. L'effetto di tale disposizione è stato comunque limitato dal fatto che tutti i prodotti venduti dal produttore che ha collaborato sul suo mercato interno appartengono ai gruppi di prodotti con i diametri più grandi oggetto della presente inchiesta, che sono relativamente meno costosi rispetto ai gruppi di prodotti con diametri inferiori, esportati esclusivamente dalle parti che non hanno collaborato.

c) *Prezzo all'esportazione*

Parti che hanno collaborato

(38) Nel periodo dell'inchiesta, il produttore che ha collaborato ha venduto il prodotto in questione nella Comunità sia direttamente, sia tramite un intermediario polacco collegato. Il prezzo all'esportazione è stato determinato tenendo conto sia delle transizioni dirette, sia di quelle concluse tramite una delle società commerciali collegate. Per le transazioni effettuate tramite la società commerciale, il prezzo all'esportazione è stato stabilito facendo riferimento ai prezzi effettivamente pagati o pagabili a tale società. Dato che le funzioni di un operatore commerciale collegato si possono considerare analoghe a quelle di un operatore commerciale che lavora a commissione, si è stimata una commissione in base al ricarico della società commerciale verificato presso la sua sede. Tale ricarico è stato dedotto dai prezzi praticati dalla società collegata a clienti indipendenti nella Comunità.

Parti che non hanno collaborato

A norma dell'articolo 18, paragrafo 5 del regolamentoa di base, per i tre produttori/esportatori che non hanno collaborato la Commissione ha scelto quale fonte di informazioni indipendente le statistiche Eurostat sulle importazioni per i codici NC in questione. Si è quindi stabilito su tale base il prezzo all'esportazione, dopo aver dedotto dal totale delle importazioni il quantitativo e il valore delle merci vendute dal produttore che ha collaborato nella Comunità sia direttamente, sia tramite la società commerciale che ha collaborato.

d) *Confronto*

(39) Per poter effettuare un congruo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stadio franco fabbrica, si è tenuto debitamente conto, tramite opportuni adeguamenti, delle differenze per cui si è sostenuto e dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati effettuati adeguamenti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, i trasporti, l'assicurazione, i costi di movimentazione e i costi accessori, le commissioni e il costo dei crediti.

e) *Margine di dumping*

(40) Il margine di dumping del produttore che ha collaborato è stato stabilito, per i vari gruppi di prodotti, mettendo a confronto la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. Espresso in percentuale del valore totale cif alla frontiera comunitaria delle importazioni, il margine di dumping per l'unico produttore che ha collaborato è il seguente:

— Huta Batory SA: 7,1 %.

Per le parti che non hanno collaborato, si è calcolato un margine di dumping residuo mettendo a confronto il valore normale determinato nel modo indicato nell'ultimo paragrafo del punto (37) con il prezzo all'esportazione determinato come indicato nell'ultimo paragrafo del punto (38). Il margine residuo, espresso in percentuale del valore cif alla frontiera comunitaria delle importazioni, è del 33,2 %.

4. Repubblica di Croazia

(41) Alla luce delle conclusioni in materia di pregiudizio relative alla Repubblica di Croazia [cfr. punti (51) e (69)], non si è ritenuto necessario portare avanti l'inchiesta relativa al dumping.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(42) Alle due inchieste hanno collaborato gli stessi produttori comunitari [cfr. punto (8)]. Tali imprese rappresentavano più del 90 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto oggetto dell'inchiesta, e costituivano dunque una quota maggioritaria della produzione complessiva del prodotto in questione nella Comunità.

(43) Vari esportatori hanno dichiarato che i loro prodotti erano stati acquistati e importati da taluni produttori denunzianti della Comunità. Tali produttori, pertanto, dovevano a loro dire essere esclusi dalla determinazione dell'industria comunitaria ai fini della valutazione del pregiudizio a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base.

Non sono stati forniti elementi di prova documentati a sostegno di tale affermazione. L'inchiesta svolta dalla Commissione, inoltre, ha dimostrato che nessuno dei produttori comunitari aveva importato i prodotti in questione e che alcuni importatori, collegati ai suddetti produttori comunitari, avevano importato piccoli quantitativi dei prodotti in questione nel periodo dell'inchiesta. Tali importazioni erano rivendute nel mercato della Comunità esclusivamente da questi importatori collegati, che in base alle risultanze hanno agito indipendentemente e a volte addirittura in concorrenza con i reparti vendita dei rispettivi produttori collegati. Comunque sia, l'esame dei dati ha rivelato che il volume di queste importazioni corrispondeva a meno del 3 % del volume totale delle vendite di tali prodotti nel mercato comunitario per ciascuno dei produttori comunitari.

Si ritiene pertanto che un livello così modesto di importazioni non avrebbe potuto comportare alcun pregiudizio per i produttori comunitari e non c'è dunque motivo per escludere questi produttori.

I produttori di cui al punto (8), quindi, sono d'ora in poi denominati «industria comunitaria» a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare

(44) Va osservato che le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia sono impegni che combinano massimali quantitativi ed alcuni impegni relativi ai prezzi, con dazi ad valorem residui.

Si noti inoltre che le importazioni di tutti di tipi di tubi senza saldatura (comprese dunque quelle del prodotto in questione) originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca erano assoggettate, dal 1993 al 1995, a un sistema di contingenti tariffari, ed erano cioè esenti da dazi entro i limiti di un massimale quantitativo, al di sopra del quale si applicava un dazio del 30 %. Questo sistema è scaduto al termine del 1995.

(45) Va anche ricordato che il presente regolamento combina i risultati di due inchieste, una delle quali ha portato alla pubblicazione di un regolamento provvisorio. Tutte le conclusioni relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse comunitario dovrebbero essere lette unitamente alle conclusioni di cui al regolamento provvisorio.

2. Consumo

(46) Nel punto (48) del regolamento provvisorio, si diceva che il consumo mensile della Comunità ammontava a 89 900 t nel 1992, a 69 700 t nel 1993, a 84 070 t nel 1994, a 92 730 t nel 1995 e a 92 130 nel periodo dell'inchiesta. Tali risultanze non sono state contestate e sono confermate.

3. Importazioni oggetto di dumping

a) *Cumulo*

(47) Nel regolamento provvisorio, la Commissione concludeva che le importazioni oggetto di dumping dalla Russia, dalla Repubblica ceca, dalla Romania e dalla Repubblica slovacca dovevano essere valutate cumulativamente ai fini dell'analisi del pregiudizio in quanto i prodotti in questione erano importati da ciascuno dei paesi esportatori in notevoli quantitativi, detenevano una significativa quota di mercato ed erano in concorrenza tra loro e con quelli fabbricati dall'industria comunitaria.

(48) Alcuni esportatori hanno sostenuto che, date le differenze relative al volume e ai tassi di crescita delle importazioni, nonché alle condizioni di concorrenza, l'impatto di queste esportazioni sulla Comunità doveva essere esaminato caso per caso.

(49) A questo proposito, la Commissione ricorda che si è riscontrato che erano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base per il cumulo delle importazioni da tutti e quattro i paesi interessati, vale a dire:

— il margine di dumping stabilito in relazione a ciascun paese non era irrilevante (in quanto andava dal 5,1 % al 38,2 %);

— il volume delle importazioni da ciascun paese non era trascurabile; nessuno dei paesi esportatori aveva una quota di mercato irrilevante, ossia inferiore all'1 %, visto che le loro quote di mercato andavano dal 3 % all'8,3 %;

— per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra prodotti importati e con i prodotti venduti dall'industria comunitaria, si è riscontrato che i prodotti importati erano interscambiabili, che i loro prezzi seguivano tendenze analoghe, che avevano canali di distribuzione simili e una politica di prezzi bassi simile, che si traduceva in una notevole sottoquotazione dei prezzi (dal 17,5 % al 43,2 %), erano simultaneamente presenti nelle stesse aree geografiche ed erano pertanto in concorrenza tra loro e con quelli fabbricati dall'industria comunitaria.

Il fatto che le importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca fossero assoggettate a un sistema di contingenti tariffari applicabile fino al 31 dicembre 1995 non modifica la conclusione che tali importazioni soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base. Va notato, comunque, che dopo la scadenza di tale sistema le quote di mercato delle importazioni in questione sono aumentate dal 6,7 % del 1995 al 9,6 % nei primi otto mesi del 1996 per le importazioni dalla Repubblica ceca e dal 2,1 % al 3,4 % nello stesso periodo per le importazioni dalla Repubblica slovacca.

Per tutti i motivi sopra indicati, si conclude nel senso di mantenere le conclusioni raggiunte nel punto (49) del regolamento provvisorio.

(50) Tenendo conto delle due inchieste parallele, si è anche esaminato se gli effetti delle importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Croazia andassero valutate cumulativamente con quelle oggetto della nuova inchiesta.

(51) Per quanto riguarda le importazioni dalla Croazia, si è stabilito che la quota da essa detenuta del mercato comunitario è diminuita dall'1,8 % del 1992 allo 0,7 % del periodo dell'inchiesta. Dato il basso livello e il rapido calo di tali importazioni — situazione opposta a quella riscontrata per le altre importazioni — non si è ritenuto opportuno analizzare cumulativamente tali importazioni. Poiché le importazioni dalla Croazia sono assoggettate a misure antidumping, si giunge a questa stessa conclusione tenendo conto delle risultanze del punto (70) del presente regolamento sull'improbabilità di una reiterazione del pregiudizio.

(52) Per quanto riguarda le importazioni dall'Ungheria e dalla Polonia, si è riscontrato che, come nel caso delle importazioni oggetto della nuova inchiesta, i quantitativi importati e i margini di dumping erano significativi.

Si è sostenuto che le importazioni originarie dell'Ungheria sarebbero trascurabili e che andrebbero pertanto ignorate ai fini del cumulo a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

Dall'inchiesta, tuttavia, non è emerso che tali importazioni fossero effettivamente trascurabili.

Per entrambe le inchieste, inoltre, le condizioni di concorrenza riscontrate tra prodotti importati e prodotti comunitari erano analoghe, in particolare in quanto tutti i prodotti erano considerati prodotti simili ed erano venduti a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria (e cioè dal 17 % al 21,3 % per la Polonia e del 25,4 % per l'Ungheria). Il fatto che tali importazioni fossero soggette a impegni quantitativi nel periodo in esame non incide minimamente sulla conclusione che esse possono essere cumulate con le altre importazioni oggetto dell'inchiesta ai fini dell'analisi del pregiudizio. In effetti, pur essendoci dei limiti ai quantitativi esportati nella Comunità e nonostante un certo incremento del livello dei loro prezzi rispetto ai prezzi degli esportatori dei paesi oggetto della nuova inchiesta, le importazioni originarie dell'Ungheria e della Polonia sono continuate a prezzi di dumping decisamente inferiori a quelli dei produttori comunitari.

(53) Le considerazioni di cui sopra relative al cumulo hanno dunque portato alla conclusione che era giustificata una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi oggetto di entrambe le indagini, fatta eccezione per la Croazia (in appresso denominati «paesi esportatori»).

b) *Volume e quota di mercato cumulativi delle importazioni oggetto di dumping*

(54) Le risultanze provvisorie, in base alle quali le importazioni sono diminuite su base cumulativa dalle 201 920 t del 1992 alle 96 080 t del 1993 e sono quindi aumentate a 195 220 t nel 1994, a 230 810 t nel 1995 e a 268 670 t nel periodo dell'inchiesta non sono state contestate e sono pertanto confermate.

Lo stesso vale per le quote di mercato corrispondenti, pari al 18,7 % nel 1992, all'11,5 % nel 1993, al 19,4 % nel 1994, al 20,7 % nel 1995 e al 24,3 % nel periodo dell'inchiesta.

c) *Prezzi delle importazioni oggetto di dumping*

(55) Per la determinazione della sottoquotazione dei prezzi relativa ai paesi esportatori, i dati analizzati si riferivano al periodo dell'inchiesta. A tal fine, si è messa a confronto la media ponderata dei prezzi di vendita dei paesi esportatori in questione con la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori comunitari dei tubi di acciaio senza saldatura in questione. I prezzi sono stati confrontati sulla base delle vendite al primo cliente indipendente nella Comunità. Per assicurarne la comparabilità, i prezzi dei produttori comunitari e quelli dei prodotti importati sono stati, se opportuno, adeguati dal punto di vista dei costi di trasporto al livello franco fabbrica o cif alla frontiera comunitaria. I prezzi all'importazione sono stati inoltre

adeguati per tener conto di un margine dell'importatore, comprensivo delle spese di sdoganamento e di movimentazione, delle commissioni, dei costi finanziari e degli utili, sulla base delle informazioni disponibili.

Il risultato del confronto ha dimostrato l'esistenza di margini di sottoquotazione per tutti i paesi e gli esportatori in questione. Le medie ponderate dei margini di sottoquotazione dei prezzi, espresse in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono le seguenti:

— Repubblica ceca: dal 21,2 % al 43,2 %
— Ungheria: 25,7 %
— Polonia: dal 17,0 % al 21,3 %
— Romania: 25,8 %
— Russia: 41,5 %
— Repubblica slovacca: 17,5 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

(56) Per comodità di consultazione, si riportano qui di seguito le risultanze già esposte nel regolamento provvisorio sulla situazione dell'industria comunitaria, che non sono state contestate dalle parti e vengono quindi confermate ai fini delle conclusioni definitive.

a) *Capacità produttiva, produzione e tasso di utilizzo della capacità produttiva*

(57) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, undici centri e impianti di produzione hanno cessato la produzione; tale riduzione corrisponde approssimativamente a un quarto della capacità produttiva totale di tubi di acciaio senza saldatura esistente nella Comunità all'inizio del periodo.

La produzione dell'industria comunitaria è scesa da 1 136 640 t del 1992 a 996 036 t nel 1995 e a 938 184 t nel periodo dell'inchiesta. Parallelamente alla sostanziale riduzione della capacità produttiva, i corrispondenti tassi di utilizzo della capacità produttiva sono saliti dal 63,5 % al 75,9 %, per scendere nuovamente al 71,3 % nello stesso periodo.

b) *Volume di vendita e quota di mercato*

(58) Le vendite dei produttori comunitari sono diminuite dalle 781 770 t del 1992 a 775 721 t nel 1995 e a 722 042 t nel periodo dell'inchiesta.

La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita dal 75,2 % del 1992 al 72,1 % nel 1995, per perdere un ulteriore 4,8 % e raggiungere il 67,3 % nel periodo dell'inchiesta.

c) *Prezzi di vendita*

(59) In media, i prezzi unitari del prodotto in questione venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario, espressi in ecu per tonnellata, sono stati di 576 ecu nel 1992, 578 ecu nel 1995 e 593 ecu nel periodo dell'inchiesta, con un aumento complessivo del 3 %.

d) *Redditività*

(60) Nel periodo in esame l'industria comunitaria ha registrato perdite finanziarie sulle sue vendite del prodotto simile. Tra il 1992 e il 1994, tali perdite sono state in media dell'8 %. È seguito un miglioramento dell'utile sulle vendite nel 1995 (– 2,1 %) e nel periodo dell'inchiesta, senza tuttavia raggiungere il pareggio. Le percentuali di redditività sono state le seguenti:

1992	1993	1994	1995	Periodo dell'inchiesta
– 7,0	– 12,2	– 7,9	– 2,2	0,7

Tale riduzione delle perdite è stata resa possibile in larga misura dalle misure antidumping in vigore nel settore. Senza tali misure, la riduzione delle perdite finanziarie sarebbe stata ancora inferiore o addirittura nulla. Questa leggera ripresa è avvenuta inoltre in un periodo in cui si sono compiuti notevoli sforzi di ristrutturazione, che hanno portato tra l'altro alla suddetta chiusura di impianti. Questi sviluppi tuttavia non sono stati sufficienti a generare il livello di utili di cui l'industria comunitaria avrebbe avuto bisogno per coprire i suoi crescenti costi di produzione e gli elevati investimenti necessari per procedere alla ristrutturazione, realizzare un utile ragionevole, riprendersi dalle perdite degli anni precedenti e assicurarsi una vitalità a lungo termine.

e) *Occupazione*

(61) L'occupazione nell'industria comunitaria ha registrato un costante calo, pari al 35 % circa tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta, corrispondente in termini assoluti a una perdita di circa 2 800 posti di lavoro.

5. Conclusioni definitive relative al pregiudizio

(62) L'esame dell'andamento economico dell'industria comunitaria nel periodo in esame ha dimostrato che, tra il 1992 e l'agosto del 1996, ci sono stati un calo della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato e una riduzione dell'occupazione, nonostante i notevoli sforzi di ristrutturazione volti a ridurre i costi di produzione.

Tali sforzi di ristrutturazione e le misure in vigore hanno permesso all'industria comunitaria di intensificare l'utilizzo della capacità produttiva e di migliorare i suoi risultati finanziari che, tuttavia,

sono rimasti negativi nel periodo dell'inchiesta (−0,7 %), e cioè inferiori al pareggio, e non sono stati sufficienti a permettere all'industria comunitaria di assicurarsi una vitalità a lungo termine.

Si conclude pertanto che nel periodo in esame l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave a norma dell'articolo 3 del regolamento di base, in termini di calo delle vendite e di perdita di quota di mercato, di riduzione dell'occupazione e di perdite finanziarie.

F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

a) *Effetto cumulativo delle importazioni dalla Repubblica ceca, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Russia e dalla Repubblica slovacca*

(63) Mentre il consumo nella Comunità è rimasto relativamente stabile, le importazioni dalla Repubblica ceca, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Russia e dalla Repubblica slovacca hanno aumentato la loro quota di mercato complessivo di circa 5,6 punti percentuali, passando dal 18,7 % del 1992 al 24,3 % del periodo dell'inchiesta. L'industria comunitaria, nello stesso periodo, ha perso invece circa 7,9 punti percentuali di quota di mercato, passando dal 75,2 % al 67,3 %. Tenendo presente che per ciascun paese esportatore si è riscontrata una significativa sottoquotazione dei prezzi, e considerando che l'aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di dumping ha coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, si conclude che, complessivamente, le importazioni dai sei paesi in questione hanno avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

b) *Effetti delle importazioni originarie della Croazia*

Considerate isolatamente, non si può ritenere che le importazioni originarie della Croazia abbiano significativamente arrecato pregiudizio grave all'industria comunitaria, essendosi ridotti il loro volume e la loro quota di mercato.

2. Effetto di altri fattori

a) *Altre importazioni*

(64) Alcuni esportatori hanno sostenuto che importazioni da altri paesi, quale ad esempio l'Argentina, erano state effettuate in quantitativi e a prezzi tali da risultare pregiudizievoli per l'industria comunitaria. Dall'analisi è emerso che la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi, non compresi tra quelli oggetto delle inchieste, era aumentata dal 4,3 % del 1992 al 6,5 % nel 1995 e al 7,7 % nel periodo dell'inchiesta. Sebbene il loro volume sia aumentato, sulla base dei dati statistici disponibili si è riscontrato che i prezzi di tali importazioni erano notevolemnte superiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping e nulla indicava che importazioni da paesi terzi non interessati dalle due inchieste fossero state oggetto di dumping. Si conclude pertanto che le altre importazioni in questione hanno avuto ripercussioni scarse o nulle sulla situazione dell'industria comunitaria.

b) *Situazione economica generale*

(65) Come indicato nel regolamento provvisorio, il consumo comunitario è diminuito nel 1993 a causa della recessione economica mondiale, che ha colpito in particolare gli utilizzatori del prodotto in esame (industria automobilistisca, costruzioni, ecc.). Nel corso di quell'anno, anche il volume delle importazioni, e la quota di mercato corrispondente detenuta dai paesi esportatori interessati, si sono ridotti e l'industria comunitaria ha registrato i peggiori risultati in termini di vendite sul mercato comunitario, prezzi e redditività.

Poste queste premesse, è evidente che il deterioramento del mercato nel 1993 ha avuto un effetto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

A parte la situazione eccezionale del 1993, però, negli altri anni del periodo in esame (nel 1992, nel 1994 e nel periodo dell'inchiesta) il consumo è rimasto generalmente stabile. Tale stabilità, però, è andata a beneficio soprattuto delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, la cui quota di mercato è aumentata mentre quella dell'industria comunitaria registrava un continuo calo. Non è pertanto possibile considerare la situazione economica generale un fattore stabilmente responsabile della situazione precaria in cui ancora si trova l'industria comunitaria. Dati i notevoli sforzi di razionalizzazione e di ristrutturazione compiuti dai produttori comunitari e le misure di difesa commerciale in vigore nel periodo, anzi, l'industria comunitaria avrebbe chiaramente dovuto riprendersi in misura superiore e ottenere risultati più soddisfacenti nel 1995 e nel 1996.

c) *Ristrutturazione dell'industria comunitaria*

(66) Alcuni esportatori hanno sostenuto che l'andamento insoddisfacente dell'industria comunitaria nel periodo in esame non era imputabile all'effetto delle importazioni oggetto di dumping, ma alla ristrutturazione in atto nel settore.

Indubbiamente, il processo di ristrutturazione cui è stata sottoposta l'industria comunitaria in presenza di una sovracapacità di produzione può essere stato parzialmente responsabile del calo della produzione, delle vendite e dell'occupazione. Alla luce del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e del margine di sottoquotazione dei prezzi accertati, però, è chiaro che le importazioni oggetto di dumping hanno di per sé svolto un ruolo significativo nel pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

3. Conclusioni

(67) Sebbene la recessione economica mondiale del 1993 e la ristrutturazione dell'industria comunitaria possano aver avuto ripercussioni negative sul rendimento dell'industria comunitaria nel periodo in esame, in base alle considerazioni di cui sopra si deve concludere che l'effetto cumulativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica ceca, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Russia e dalla Repubblica slovacca, considerate isolatamente da altri fattori, ha arrecato, attraverso una significativa sottoquotazione dei prezzi e significativi quantitativi di importazioni oggetto di dumping, pregiudizio grave all'industria comunitaria, e che le misure antidumping in vigore oggetto del riesame non hanno raggiunto appieno l'effetto previsto. Non si può considerare che le importazioni originarie della Croazia, considerate separatamente, abbiano arrecato pregiudizio grave all'industria comunitaria.

Vale la pena di osservare che il pregiudizio provocato dal dumping subito dall'industria comunitaria non potrebbe che peggiorare qualora fossero abrogate le misure applicabili a talune importazioni cumulate. In Ungheria e in Polonia, infatti, sono disponibili elevati volumi di capacità produttiva per esportazioni nella Comunità, tenendo conto del fatto che né il consumo interno, né le esportazioni verso paesi terzi protrebbero assorbire ulteriori quote di produzione. Si noti inoltre che la capacità produttiva della Polonia è aumentata del 15 % circa dopo il periodo dell'inchiesta.

G. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO — CROAZIA

(68) L'inchiesta relativa all'Ungheria, alla Polonia e alla Repubblica di Croazia era un riesame intermedio avviato in parallelo alla nuova inchiesta per procedere a un esame globale della situazione per tutte le importazioni di tubi senza saldatura nella Comunità. Si è accertato un pregiudizio effettivo, provocato dalle importazioni oggetto di dumping valutate cumulativamente al fine di esaminarne l'effetto. Non c'è stato bisogno pertanto di esaminare ulteriormente se vi fosse il rischio di un persistere o di una reiterazione del pregiudizio grave qualora le misure antidumping in vigore relative alle importazioni originarie dell'Ungheria e della Polonia fossero abolite o modificate.

Nel caso delle importazioni originarie della Croazia, che non sono state cumulate con le altre importazioni oggetto dell'inchiesta, si deve invece procedere a tale esame.

(69) Dopo l'istituzione delle misure antidumping, le importazioni dalla Croazia hanno registrato un brusco calo, passando da 19 201 t del 1992 a 8 077 t nel periodo dell'inchiesta, pari a una riduzione della quota di mercato dall'1,8 % allo 0,7 %, come già osservato nel punto (51).

Nel periodo in esame, le esportazioni del produttore croato nella Comunità europea sono rimaste ben al di sotto del livello dell'impegno quantitativo accettato nel 1993. Gli eventi bellici che hanno interessato la Croazia negli ultimi anni hanno infatti portato al parziale danneggiamento dei centri di produzione di tubi senza saldatura e ad una notevole riduzione della manodopera. Di conseguenza, solo un quarto (circa 35 000 t all'anno) della capacità produttiva teorica è stato effettivamente operativo. La produzione del prodotto interessato è scesa da circa 34 000 t nel 1992 a 10 515 t nel periodo dell'inchiesta, con una riduzione dell'utilizzo della capacità produttiva dal 97 % al 37 %. Nello stesso periodo le vendite sul mercato interno sono diminuite da 8 000 t a 2 100 t, mentre le esportazioni verso paesi non comunitari sono state trascurabili.

Non è previsto alcun consistente incremento del volume delle esportazioni verso la Comunità, e le eventuali sottoquotazione dei prezzi dovrebbero avere un effetto limitato in termini di depressione dei prezzi o di freno all'aumento dei prezzi dei produttori comunitari. Lo sviluppo delle attività di ricostruzione nell'ex lugoslavia, inoltre, dovrebbe far aumentare le vendite sul mercato interno e concentrare le esportazioni croate nei mercati della regione.

Qualora le misure in vigore per la Croazia fossero abrogate, non pare esservi un rischio chiaramente prevedibile di aumento del volume delle importazioni dalla Croazia. Non c'è dunque alcun rischio di reiterazione del pregiudizio grave.

Conclusioni

(70) Per quanto riguarda la Croazia, si ritiene che non sussista il rischio di reiterazione del pregiudizio qualora le misure antidumping in vigore fossero abrogate e che di conseguenza, data la situazione accertata, tali misure non siano più necessarie.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

(71) Considerando che la nouva inchiesta antidumping e il riesame intermedio si riferivano allo stesso mercato, e cioè al mercato comunitario dei tubi senza saldatura in questione, l'esame relativo all'aspetto dell'interesse della Comunità è stato effettuato congiuntamento per le due inchieste. Scopo di quest'analisi era stabilire il possibile impatto delle misure, e le conseguenze di una loro mancata adozione, per tutte le parti interessate a entrambi i procedimenti.

(72) Va ricordato a questo proposito che i punti (68) e seguenti del regolamento provvisorio contenevano una valutazione di tutti i diversi interessi, ivi compresi quelli dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali e delle industrie utilizzatrici a valle. In base alle informazioni disponibili al momento del regolamento provvisorio, la Commissione è giunta alla conclusione che non vi erano ragioni convincenti per non porre rimedio agli effetti di distorsione degli scambi del dumping pregiudizievole.

(73) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulle conclusioni provvisorie della Commissione in merito alla questione dell'interesse della Comunità.

Tuttavia, sebbene nessuna industria utilizzatrice abbia cooperato nel corso dell'esame provvisorio, la Commissione ha portato avanti la sua inchiesta per completare la sua analisi del possibile effetto delle misure su tali industrie. La Commissione ha interpellato in proposito il denunziante, gli importatori e una federazione comprendente diverse industrie di trasformazione che utilizzano, tra l'altro, il prodotto interessato. Basandosi su queste fonti, si sono individuati sette utilizzatori industriali, a ciascuno dei quali è stato inviato un questionario specifico. Si sono ricevute osservazioni o risposte significative solo da quattro imprese utilizzatrici.

In base alle informazioni supplementari ricavate da queste risposte, e tenendo conto della mancanza di osservazioni sulle risultanze contenute nel regolamento provvisorio, si possono raggiungere le seguenti conclusioni.

2. Impatto sull'industria comunitaria

a) *Probabile effetto dell'istituzione di misure antidumping*

(74) A seguito dell'adozione di misure antidumping, è lecito aspettarsi un aumento dei prezzi del prodotto importato. A tale aumento dovrebbero corrispondere un calo del volume delle importazioni ed una riduzione dell'offerta sul mercato, che consentirebbero all'industria comunitaria di aumentare la produzione e le vendite.

In prezzi dell'industria comunitaria registrerebbero probabilmente un aumento, ma certamente ben lontano dal livello del dazio, data la sovraccapacità di cui sopra e la trasparenza del mercato.

L'aumento del volume di produzione dell'industria comunitaria porterebbe a un tasso di utilizzo della capacità produttiva superiore e quindi a una riduzione dei costi unitari del prodotto in esame che, a sua volta, permetterebbe all'industria comunitaria di raggiungere una situazione finanziaria più soddisfacente.

b) *Probabile effetto della mancata istituzione di misure*

(75) Pur essendo leggermente migliorata nel periodo in esame, la situazione dell'industria comunitaria rimane insoddisfacente. Di conseguenza, se non fossero adottate o mantenute misure antidumping, la situazione tornerebbe probabilmente a deteriorarsi, con una riduzione dei livelli di produzione e dei tassi di utilizzo della capacità produttiva, una perdita di quota di mercato, perdite finanziarie e una riduzione dell'occupazione. La sua capacità di produrre l'intera gamma di prodotti a costi concorrenziali sarebbe ancor più a rischio.

Come si è osservato al punto (73) del regolamento provvisorio, l'esistenza del settore in questione dipende da un ragionevole tasso di utilizzo della capacità produttiva, che si può ottenere unicamente con un livello di produzione soddisfacente di tubi commerciali, o petroliferi, standard, che sono in diretta concorrenza con i prodotti oggetto di dumping. Un calo della produzione di questi tubi standard metterebbe a repentaglio la produzione delle categorie di prodotti di qualità superiore e, di conseguenza, la vitalità dell'intero settore dei tubi senza saldatura.

3. Impatto delle misure sugli importatori/operatori commerciali

(76) Nel punto (74) del regolamento provvisorio, la Commissione concludeva che, dato che risulta che generalmente gli importatori della Comunità trattano tutti i prodotti di acciaio e solo una piccola percentuale del loro fatturato consiste nei tubi senza saldatura in questione, e data la notevole diversità dei prodotti che trattano, è lecito aspettarsi che le misure abbiano un effetto minimo sulla loro situazione generale.

Non avendo ricevuto altre osservazioni al riguardo, è ragionevole concludere che le misure antidumping avranno effettivamente effetti scarsi o nulli sulla situazione degli importatori/operatori commerciali del prodotto in esame.

4. Impatto sugli utilizzatori industriali a valle

(77) Come indicato nel punto (71) del regolamento provvisorio, vi sono alcune industrie a valle che utilizzano il prodotto in questione, vale a dire l'industria meccanica, i trasporti di fluidi (petrolio, gas, acqua, ecc.), l'industria chimica e petrolchimica, le centrali energetiche (comprese quelle nucleari), l'industria automobilistica e quella delle costruzioni.

Dall'analisi delle osservazioni o delle risposte ricevute di cui sopra [punto (73)], si conclude che l'impatto sui costi delle industrie utilizzatrici a valle degli eventuali aumenti di prezzo derivanti dall'adozione o dal mantenimento delle misure antidumping sarebbe irrilevante.

Va notato inoltre che almeno l'85 % delle importazioni oggetto di dumping dai paesi oggetto della nuova inchiesta antidumping e del riesame intermedio sono vendute a grandi operatori commerciali, che pare abbiano approfittato dei prezzi di dumping per aumentare i loro margini di utile. Se gli operatori commerciali adeguassero i loro margini per assorbire, totalmente o in parte, gli effetti delle misure, tali effetti potrebbero non rispecchiarsi affatto nei loro prezzi di vendita.

Alla luce di quanto sopra, si conclude che gli eventuali effetti sui prezzi derivanti dalle misure antidumping saranno trascurabili per quanto riguarda gli utilizzatori industriali a valle.

5. Conclusioni

(78) Sulla base degli elementi sopra indicati, si conclude che non vi sono motivi convincenti per non porre rimedio agli effetti di distorsione degli scambi del dumping pregiudizievole e che l'adozione e, rispettivamente, il mantenimento delle misure di difesa sono nell'interesse della Comunità.

I. DAZIO DEFINITIVO

1. Paesi oggetto della nuova inchiesta

(79) Si ricordi quanto indicato nei punti (78) e seguenti del regolamento provvisorio, e cioè che per impedire che le importazioni oggetto di dumping in questione arrecassero ulteriore pregiudizio prima del procedimento, la Commissione ha deciso di adottare misure antidumping sotto forma di dazi provvisori.

a) *Margini di pregiudizio*

(80) Per stabilire il livello dei dazi adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato dal dumping all'industria comunitaria, si è ritenuto opportuno calcolare un livello dei prezzi basato sui costi di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un ragionevole margine di utile. Tenendo conto della necessità di investimenti a lungo termine e del rendimento che l'industria comunitaria protrebbe ragionevolmente aspettarsi in assenza di un dumping pregiudizievole, si è valutato che un margine di utile del 5 % fosse un minimo adeguato.

Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata dei prezzi CIF all'importazione, debitamente adeguati per tener conto del margine di un importatore indipendente, con il prezzo non pregiudizievole dei produttori comunitari, stabilito come sopra indicato allo stesso stadio commerciale. Le cifre ricavate da tale calcolo sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore delle merci importate franco frontiera comunitaria. I margini di pregiudizio così calcolati sono i seguenti:

— Repubblica ceca: dal 37,4 % al 97,9 %

— Romania: 48,3 %

— Russia: 87,8 %

— Repubblica slovacca: 31 %.

Non avendo ricevuto ulteriori osservazioni al riguardo, si confermano le risultanze di cui sopra sul livello di eliminazione del pregiudizio.

b) *Dazio definitivo*

(81) Dato che i margini di eliminazione del pregiudizio riscontrati come sopra indicato sono superiori ai margini di dumping calcolati, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati al livello di questi ultimi, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base. Tali dazi, espressi in percentuale dei prezzi franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

— Repubblica ceca

Vítkovice a.s.:	5,1 %
Nová Hut a.s.:	5,1 %
Altre importazioni:	28,6 %

— Romania

SC Artrom SA:	9,8 %
SC Silcotub SA:	9,8 %
SC Petrotub SA:	9,8 %
SC Republica SA Trade Company:	9,8 %
Altre importazioni:	38,2 %

— Repubblica slovacca

Železiarne Podbrezová a.s.:	7,5 %
Altre importazioni:	7,5 %

— Russsia

Tutte le importazioni:	26,8 %.

2. **Paesi oggetto dell'inchiesta ai fini del reisame**

a) *Ungheria e Polonia*

(82) A seguito delle risultanze relative all'Ungheria e alla Polonia, che hanno confermato che, nonostante le misure in vigore, il dumping ha arrecato un pregiudizio, e considerando che è interesse della Comunità che siano mantenute le misure antidumping relative a questi due paesi, si è proceduto a stabilire un nuovo dazio.

I margini richiesti per eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni originarie dell'Ungheria e della Polonia e calcolati in base alla stessa metodologia utilizzata per i paesi oggetto della nuova inchiesta, come indicato nel punto (80), sono i seguenti:

— per l'Ungheria:

(Csepel Tubes Co. Ltd, unico produttore ungherese)	45,9 %

— per la Polonia:

Huta Batory SA:	37,2 %
Altri:	30,1 %

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, le aliquote di dazio dovrebbero basarsi sul margine di eliminazione del pregiudizio o, se inferiore, sul margine di dumping stabilito. Poiché i margini di dumping relativi al produttore polacco Huta Batory e all'unico produttore ungherese sono inferiori al margine di pregiudizio riscontrato, il dazio dovrebbe basarsi su tale livello inferiore. Per gli altri produttori polacchi, il dazio si limita al margine di pregiudizio accertato.

(83) Poste queste premesse, i dazi antidumping in vigore, pari al 10,8 % per la Polonia e al 21,7 % per l'Ungheria, dovrebbero essere sostituiti dai dazi seguenti:

— Ungheria:

Csepel Tubes Co. Ltd:	36,5 %
Altri:	36,5 %

— Polonia:

Huta Batory SA:	7,1 %
Altri:	30,1 %.

b) *Repubblica di Croazia*

(84) In base alle conclusioni raggiunte nel punto (51) e tenendo conto del fatto che non vi è alcun rischio chiaramente prevedibile di un aumento del volume delle importazioni dalla Repubblica di Croazia [cfr. punto (69)] e che, data la situazione, non è probabile la reiterazione del pregiudizio materiale, non si è stabilito un dazio definitivo per quanto riguarda la Repubblica di Croazia.

J. MISURE DEFINITIVE

(85) Le conclusioni di cui sopra in materia di dumping, pregiudizio, rapporto di causalità e interesse della Comunità richiedono misure definitive, sia per i paesi oggetto della nuova inchiesta, sia per quelli oggetto dell'inchiesta ai fini del riesame, fatta eccezione per la Croazia, nei confronti della quale il procedimento antidumping dovrebbe essere chiuso. Tali misure dovrebbero prendere la forma di dazi ad valorem, le cui aliquote sono state fissate a livello individuale per le imprese che hanno collaborato. Le imprese che non hanno collaborato dovrebbero invece essere assoggettate ai dazi residui.

(86) Per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania e la Repubblica slovacca, tuttavia, si è ritenuto opportuno, tenendo conto della specifica storia dei precendenti procedimenti antidumping relativi a questo prodotto, in cui questi paesi sono stati assoggettati a restrizioni quantitative o a contingenti tariffari, accettare gli impegni relativi ai prezzi offerti fino a un determinato limite quantitativo a livello di singole imprese. In altri termini, l'eliminazine del pregiudizio è ottenuta in due modi: anzitutto un impegno sui prezzi fino al raggiungimento di una soglia annuale di volume esente da dazio, e quindi un dazio ad valorem per la quota eccedente.

Per garantire che il quantitativo delle importazioni esenti dal dazio ad valorem non ecceda il quantitativo per il quale si è offerto l'impegno, l'esenzione dovrebbe essere condizionata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri di un certificato di produzione valido che identifichi chiaramente il produttore, il prodotto in questione e i particolari indicati in allegato. Nei casi dubbi, la Commissione dovrebbe determinare se il certificato è valido o meno e adottare le opportune misure.

(87) Per quanto riguarda la Russia, la Commissione ha esaminato un'offerta di impegno congiunto di tre delle sei imprese che l'hanno contattata nel corso dell'inchiesta ed ha vagliato l'opportunità di consentire a questi produttori russi di beneficiare di un impegno analogo a quelli dei produttori dei paesi associati. Tuttavia non è stato possibile accettare questa offerta in quanto essa non conteneva le necessarie garanzie da parte delle autorità russe di garantire un controllo adeguato, in particolare per quanto riguarda il limite dell'esenzione dal dazio. Data la situazione, si dovrebbe istituire un dazio ad valorem al livello stabilito in via definitiva.

Il Consiglio rileva tuttavia che le misure nei confronti della Russia potrebbero essere modificate se e quando le circonstanze muteranno in modo tale da soddisfare le condizioni per l'accettazione di un impegno.

K. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO PER QUANTO RIGUARDA I PAESI OGGETTO DELLA NUOVA INCHIESTA

(88) Alla luce delle circostanze della presente inchiesta, e cioè del cambiamento di forma e di natura delle misure difinitive rispetto ai dazi ad valorem istituiti sulle importazioni dalla Repubblica ceca, dalla Romania e dalla Repubblica slovacca e agli impegni in essere per quanto riguarda le importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica di Croazia, il Consiglio non ritiene opportuno riscuotere i dazi provvisori. Il Consiglio decide pertanto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di base, che gli importi depositati a titolo del dazio provvisorio istituito a norma del regolamento (CE) n. 981/97 della Commissione relativo alle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca siano svincolati.

L. DISPOSIZIONI FINALI

(89) La Commissione ha consultato il Comitato consultivo in merito all'accettazione dei suddetti impegni e, essendo state sollevate delle obiezioni, ha inviato una relazione al Consiglio su tali consultazioni. Poiché il Consiglio non ha deciso di non accettare gli impegni, gli impegni offerti sono stati accettati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento di base con la decisione 97/790/CE della Commissione (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca dei seguenti prodotti:

a) tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (attualmente classificati ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30),

b) tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, all'infuori dei tubi di precisione (attualmente classificati al codice NC 7304 31 99), e

c) altri tubi, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, all'infuori dei tubi filettati o filettabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (attualmente classificati ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93).

2. Le aliquote dei dazi antidumping definitivi applicabili ai prezzi netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Paese	Produttore	Aliquota di dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Ungheria	Csepel Tubes Co. Ltd	36,5 %	8717
	Altri	36,5 %	8900
Polonia	Huta Batory SA	7,1 %	8476
	Huta Andrzej SA	30,1 %	8719
	Huta Czestochowa	30,1 %	8482
	Huta Jednosc SA	30,1 %	8493
	Altri	30,1 %	8900
Russia	Tutte le imprese	26,8 %	
Repubblica ceca	Vítkovice a.s.	5,1 %	8058
	Nová Hut a.s.	5,1 %	8463
	VT Chomutov a.s	28,6 %	8464
	Altri	28,6 %	8900

(1) Vedi pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.

Paese	Produttore	Aliquota di dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Romania	SC Artrom SA	9,8 %	8059
	SC Silcotub SA	9,8 %	8467
	SC Petrotub SA	9,8 %	8468
	SC Republica SA	9,8 %	8469
	Altri	38,2 %	8900
Repubblica slovacca	Železiarne Podbrezová a.s.	7,5 %	8060
	Altri	7,5 %	8900

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. I prodotti importati sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall'articolo 1, paragrafo 1 a condizione che siano prodotti e venduti all'esportazione nella Comunità dalle imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione e che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è condizionata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro competente dell'originale di un certificato di produzione valido emesso da una delle imprese di cui al paragrafo 4. Detto certificato di produzione deve essere conforme ai requisiti previsti per tali certificati nell'impegno accettato dalla Commissione, i cui elementi essenzaili sono riportati in allegato al presente regolamento.

3. Il certificato di produzione di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro tre mesi dalla data di emissione. I quantitativi presentati ai servizi doganali degli Stati membri per l'importazione nella Comunità in esenzione dal dazio antidumping non devono superare quelli stipulati nel certificato. In caso di superamento dei quantitativi stipulati nel certificato, la quota eccedente è soggetta al dazio e deve essere dichiarata con il corrispondente codice addizionale Taric di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Le importazioni corredate da un certificato di produzione devono essere dichiarate con i seguenti codici addizionali Taric:

Paese	Produttore	Codice addizionale TARIC
Ungheria	Csepel Tubes Co. Ltd	8521
Polonia	Huta Batory SA	8517
	Huta Andrzej SA	8518
	Huta Czestochowa	8519
	Huta Jednosc SA	8520
Repubblica ceca	VT Chomutov a.s.	8507
Romania	SC Artrom SA	8508
	SA Silcotub SA	8509
	SC Petrotub SA	8514
	SC Republica SA Trade Company	8515
Repubblica slovacca	Železiarne Podbrezová a.s.	8516

Articolo 3

Le relazioni presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96 riportano, per ogni immissione in libera pratica, l'anno e il mese di importazione, i codici NC, i codici Taric e i codici addizionali Taric, il tipo di misura, il paese d'origine, il quantitativo, il valore, il dazio antidumping, lo Stato membro d'importazione e, se necessario, il numero progressivo del certificato di produzione.

Articolo 4

È abrogato il regolamento (CEE) n. 1189/93.

Articolo 5

Il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie della Croazia è chiuso.

Articolo 6

Gli importi costituiti a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 981/97 relativo alle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca sono svincolati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

ALLEGATO

Elementi principali del certificato di produzione (1) di cui all'articolo 2, paragrafo 2

a) Numero del certificato.

b) Identificazione che indichi se il certificato è un originale.

c) Data di scadenza del certificato.

d) Il testo seguente:

«Certificato di produzione rilasciato da (nome dell'impresa) a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio per l'esportazione nella Comunità europea nell'ambito del codice addizionale Taric XXXX di alcuni tipi di tubi di acciaio senza saldatura.»

e) Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa, ed eventualmente numero di identificazione, quale il numero nazionale di registrazione, per le imprese registrate.

f) Ragione sociale e indirizzo del cliente dell'impresa che importa le merci o ragione sociale e indirizzo completo dell'operatore commerciale non collegato al di fuori della Comunità che esporta le merci.

g) Numero della fattura dell'impresa cui si riferisce il certificato di produzione.

h) Descrizione particolareggiata delle merci, comprendente:

— una descrizione del prodotto sufficiente a identificare i prodotti, che dev'essere identica alla descrizione del prodotto riportata sulla fattura;

— il codice NC;

— il quantitativo (in tonnellate).

i) Il nome del funzionario dell'impresa responsabile del rilascio del certificato, e la seguente dichiarazione firmata:

«Io sottoscritto certifico che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci contemplate dal presente certificato è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno della (nome dell'impresa), ed entro il volume consentito per le importazioni esenti da dazi antidumping nella Comunità di cui all'impegno accettato dalla Commissione a nome della decisione 97/790/CE. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette.»

j) Spazio riservato alle autorità competenti della Comunità.

(1) In base all'impegno offerto e accettato dalla Commissione, ciascuna casella del certificato è in quattro lingue: la lingua del paese del produttore e l'inglese, il francese e il tedesco.